



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 22/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E DISCIPLINA ORARI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7BIS) DEL D.LGS. 267/2000

Premesso che alcune vie e piazze della città sono interessate nelle stagioni più calde da frequente aggregazione notturna di persone dedite al consumo di alcol all'aperto e che tale situazione genera:

- forte disturbo alla quiete pubblica,
- abbandono di rifiuti che portano degrado nei luoghi pubblici,
- elevato rischio di reati conseguenti all'abuso di alcol quali l'ubriachezza molesta e talvolta la rissa in pubblica via;

Considerato che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente che lamenta di non poter fruire liberamente degli spazi pubblici e la lesione del diritto alla quiete pubblica in orario serale e notturno, al decoro urbano e alla serena convivenza civile;

Premesso che l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano in varie zone della città in particolare nel centro storico, presso le aree verdi nonché in prossimità di pubblici esercizi, dediti alla somministrazione e/o alla vendita di prodotti alcolici, localizzati maggiormente nelle aree ad elevata densità abitativa;

Ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini per assicurare una serena e civile convivenza, intervenendo con uno specifico provvedimento per rimuovere le cause che impediscono la piena fruizione degli spazi pubblici e disturbano la quiete pubblica;

Visto il comma 7bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 con il quale *“il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;

Visti:



- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e smi – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto per tanto intervenire con specifico provvedimento a disciplinare la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale per prevenire gli episodi di degrado segnalati;

RICORDA

che:

- ai sensi dell'art. 11 comma 1) lettera a) del Regolamento di Polizia Urbana, è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati, nonché nelle aree appositamente attrezzate;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1) e 2) del Regolamento di Polizia Urbana, nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande in contenitori di vetro. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle citate bevande;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, con effetto dal 24/07/2026 e per 30 (trenta) giorni ovvero fino al 23/08/2026, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire:

- **su tutto il territorio comunale, dalle ore 23.00 alle ore 06.00, divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore;**
- **nelle aree identificate in Classe II – Aree destinate ad uso residenziale (colore verde) e in Classe III – Aree di tipo misto (colore giallo), del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, dalle ore 00.30 alle ore 6.00, chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, e di consumo degli stessi.**

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati:
 - al Settore Gestione Sicurezza del Territorio;
 - al Settore Pianificazione e Governo del Territorio;
 - alla Stazione Carabinieri di Sedriano;



- all'A.T.S. Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medica;
 - all'ARPA Dipartimento Provinciale di Milano – U.O. Monitoraggi Ambientali;
- b) che il Settore Gestione Sicurezza del Territorio e le altre Forze dell'Ordine sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- c) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e, in modo informale, sul sito internet del Comune di Vittuone, nell'home page o altro spazio idoneo a renderla immediatamente visibile;
- d) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni;
- e) che alla violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

INFORMA

ai sensi dell'articolo 8, comma 2), Legge 241/1990 e s.m.i., che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Vittuone;
- b) l'ufficio competente è il Settore Pianificazione e Governo del Territorio nella persona del responsabile del procedimento Arch. Laura Colombo (recapito telefonico 0290320264 email urbanistica@comune.vittuone.mi.it).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Dott.ssa Elena Comerio